



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

OMISSIS

e per conoscenza:

ALLA CCIAA DI VARESE

(tramite PEC)

Oggetto: Domanda su status di start up innovativa a vocazione sociale

Con nota mail dell'10 maggio u.s. codesta Società ha posto un quesito in materia di start-up innovative a vocazione sociale, chiedendo in particolare:

« la nostra commercialista sostiene che di anno in anno una start up, può scegliere se dichiararsi "a vocazione sociale" o meno. A noi la cosa appare alquanto bizzarra, ma ci rimettiamo a quanto indica il MISE anche in tal senso. Siamo registrati presso il competente registro imprese della CCIAA di Varese, come start up innovativa a vocazione sociale. Nell'ipotesi che si possa "dismettere" la definizione di vocazione sociale, in quale modo? E per quanto tempo? Mi scuso se ci rivolgiamo a voi, ma esistono ancora tante zone d'ombra e i commercialisti non sono poi così preparati in materia. E' una situazione che emerge nel quotidiano e dal confronto con gli altri start upper, occorrerebbe qualificarli. La/Vi ringrazio per la risposta e per l'ottimo operato che sempre voi portate avanti. ».

Come noto la qualifica di start-up a vocazione sociale (SIAVS) si inserisce come peculiarità nell'ambito generale della disciplina della start-up innovativa. Anche topologicamente è introdotta dal comma 4 dell'art. 25, immediatamente dopo la definizione di start-up e prima di quella di incubatore certificato.

Quanto precede per significare che la disciplina applicata alla SIAVS, pur con le particolarità richiamate nella circolare 3677/C di questo Ministero e nella guida dedicata (http://startup.registroimprese.it/startup/document/Guida_Startup_Innovative_Vocazione_Sociale_2_1_01_2015.pdf), risponde ai criteri e requisiti generali posti dalla disciplina di cui all'art. 25, con due grandi e principali eccezioni: l'oggetto sociale – campo d'azione della società, che deve essere quello indicato all'articolo 2 del d. lgs. 115/2006 (imprese sociali) e la necessità di redigere, oltre quanto richiesto ordinariamente a tutte le start-up innovative dai commi 14 e 15 dell'articolo 25, anche il cosiddetto documento di impatto sociale, da depositarsi annualmente, pena la perdita dei requisiti di SIAVS.



La richiamata Circolare 3677/C espressamente afferma che la comunicazione del documento «avvenga tramite autocertificazione da presentarsi alla camera di commercio competente. Con tale autocertificazione il legale rappresentante della società:

- dichiara di operare in via esclusiva in uno o più settori elencati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155;
- indica tale/i settore/i;
- dichiara di realizzare, operando in tale/i settori, una finalità d'interesse generale;
- si impegna a dare evidenza dell'impatto sociale prodotto.

In particolare, l'impegno citato all'ultimo punto si sostanzia nella redazione di un "Documento di descrizione di impatto sociale" da compilare secondo le indicazioni fornite in un'apposita guida predisposta dal Ministero dello sviluppo economico e resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero e sul sito delle Camere di Commercio dedicato alle startup innovative (startup.registroimprese.it)».

Ne consegue che lo status di SIAVS, come e ancor più dello status di start-up innovativa è (per gli aspetti di impatto sociale) rivalutato annualmente sulla base del documento depositato presso il registro delle imprese.

Ne consegue altresì che i requisiti dinamici (in particolare quelli del secondo comma dell'articolo 2 del d.lgs. 155), qualora vengano meno, almeno nel rapporto percentuale richiesto dalla norma, fan sì che la SIAVS perda la "socialità", pur potendo conservare i requisiti per rimanere iscritta in sezione speciale come start-up innovativa "ordinaria", cioè NON a vocazione sociale.

E viceversa potrebbe accadere, in un successivo esercizio, che si ripresentino le condizioni suddette per la riqualificazione quale SIAVS.

In conclusione, considerato che la SIAVS è tenuta a redigere e trasmettere in via telematica alla camera di commercio competente il "Documento di descrizione di impatto sociale" in occasione dell'invio dell'autocertificazione iniziale e, a partire dall'anno successivo, in occasione della comunicazione annuale di conferma dei requisiti prevista ai sensi dell'art. 25, comma 15 del DL 179/2012, da quanto riportato si deduce che Documento ha una durata annuale. Pertanto, se la startup alla scadenza del primo anno non invia una versione aggiornata del Documento, perde lo status speciale di SIAVS (rimanendo ovviamente startup innovativa NON a vocazione sociale). Ripresentando il Documento oltre i termini può recuperare lo status speciale di SIAVS, e così via.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)